

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI

Il Giudice, dott. Alessio Liberati, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. così come modificato dalla L. 18\06\2009 n.69

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2381 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2010;

TRA

P. A., rappresentato e difeso dall' avv.to P.P., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in V., via (OMISSIS), come da procura a margine dell'atto di appello

APPELLANTE

E

EQUITALIA GERIT spa, rappresentata e difesa dall' avv.to G. C., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in R., via (...), come da procura a margine dell'atto di costituzione e risposta

COMUNE DI G. M., in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall' avv.to A. A., ed elettivamente domiciliata presso l'avvocatura comunale di G. M., p.za (...), come da procura a margine dell'atto di costituzione in appello

COMUNE DI R., rappresentato e difeso dall'avv. F. G., domiciliato presso l'avv. comunale di R., via (...)

COMUNE DI T., MINISTERO DELL'INTERNO

APPELLATI CONTUMACI

OGGETTO: Appello; opposizione ad esecuzione (iscrizione ipotecaria) conseguente a cartelle esattoriali emesse per accertamento di violazione Cds e mancato pagamento di tassa sulla proprietà auto.

CONCLUSIONI: all'udienza del 15.12.2012 le parti concludevano come da verbale in pari data da intendersi qui trascritto.

FATTO E DIRITTO

Con atto di appello ritualmente notificato, il sig. P. A. ha impugnato la sentenza n. OMISSIS/2010 emessa dal Giudice di Pace di T. con la quale quest'ultimo aveva rigettato l'opposizione alla esecuzione che aveva determinato l'iscrizione ipotecaria (fasc. n. (OMISSIS) del (OMISSIS).2009) nei confronti di un immobile di sua proprietà (sito in G. M., via (OMISSIS), part. 1227, per la somma di euro 3.111,80) in ragione del mancato pagamento di n. 9 cartelle esattoriali, di cui n. 7 relative a verbali di contestazione elevati nei suoi confronti per violazione di norme del Codice della Strada dai comuni di R., T. e G. M. e n. 2 al mancato pagamento del bollo auto negli anni 1998 e 2001, chiedendo la condanna delle appellate al pagamento delle spese e la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.

Ha dedotto, quali motivi d'appello, l'erroneità della decisione nella parte in cui ritiene inammissibile l'opposizione in quanto atterrebbe ad atti esecutivi (richiedendo la procedura di cui all'art. 617 c.p.c.) e non al titolo esecutivo, per il quale era stato proposto ricorso ex art. 615 c.p.c., la violazione di legge per inipotecabilità del bene stante la contestazione di una somma di valore inferiore ad 8.000,00 euro, l'omessa valutazione della omissione delle notifiche delle cartelle esattoriali e dei verbali di accertamento, la contraddittorietà della motivazione ed il mancato esame di alcuni motivi di opposizione.

Si sono costituite in giudizio Equitalia Gerit spa, il comune di G. M. ed il Comune di R.. Sono stati invece dichiarati contumaci il comune di T. ed il Ministero dell'Interno.

L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

Occorre premettere che l'appello è un mezzo di gravame in senso stretto a carattere devolutivo in quanto attribuisce al Giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado ma limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (Cass. n.20636/2006) .

In primo luogo deve rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di Pace, la presente procedura attiene al diritto stesso di procedere ad esecuzione forzata, essendo in discussione l'esistenza stessa del debito. In secondo luogo deve rilevarsi che, pur in presenza di giudizio pendente innanzi alle Commissioni Tributarie relativamente alla fondatezza dei verbali di accertamento, a questo giudice non è precluso conoscere, a fini disapplicativi, della legittimità degli atti presupposti, come già previsto dall'art. 5 L.A.C.

É opportuno dunque analizzare le singole censure.

Ritiene il giudice assorbente la questione relativa alla non ipotecabilità del bene.

Invero, nel caso di specie non poteva essere disposta la iscrizione ipotecaria stante l'esiguità dell'importo. Infatti, l'art. 76 del DPR 602/1973 recita testualmente: "1. L'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ventimila euro. 2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità

sul credito per il quale si procede, é inferiore all'importo indicato nel comma 1". Il D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 32, comma 7, lettera a)) che il limite di importo di cui al comma 1 del presente articolo, é ridotto a cinquemila euro. Nel caso di specie, trattandosi di credito di importo di 3.111,80 euro non era quindi possibile procedere ad iscrizione ipotecaria, che deve essere cancellata a cura e spese della Equitalia Gerit spa.

Illegittima, ad avviso di questo giudice, è anche la maggiorazione della somma, relativamente ai verbali conseguenti alle violazioni del codice della strada. Infatti alle sanzioni stradali, si applica l'art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza – ingiunzione, prevede, l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Non era quindi affatto dovuta la somma, come determinata dalla Equitalia Gerit spa, richiesta illegittimamente all'appellante.

Le altre censure – relative al difetto di notifica ed alla intervenuta prescrizione (peraltro riconosciuta anche nella sentenza appellata) - restano assorbite, posto che la iscrizione ipotecaria non poteva avvenire in alcun caso, stante l'entità del debito esatto. É comunque doveroso evidenziare che nessun pregio assume la circostanza, dedotta dalla Equitalia Gerit spa, della non riferibilità al suo operato delle notifiche degli atti (sul presupposto che sarebbe incaricata della mera riscossione), atteso che la riscossione presuppone sicuramente una verifica del titolo e dei presupposti, di cui la Equitalia Gerit spa non può non farsi carico prima di attivare qualsivoglia procedura esecutiva o di riscossione e che, nel caso di specie, il giudizio verte anche su tali aspetti.

Pertanto, l'appello deve essere accolto e la sentenza del Giudice di pace deve essere riformata.

Le spese di giustizia del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Nulla spese nei confronti del comune di R., stante la costituzione solo formale, del comune di T. e del Ministero dell'interno, stante la mancata costituzione.

Si ritiene altresì sussistere le condizioni per la condanna aggravata alle spese nei confronti di Equitalia Gerit spa ai sensi dell'art. 96 c.2 c.p.c. Invero tale disposizione prevede la condanna aggravata in caso di iscrizione ipotecaria operata agendo senza la normale prudenza, ipotesi che certamente è avvenuta nel caso di specie, atteso il non raggiungimento del minimo richiesto ex lege per la iscrizione e la mancanza di un valido diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma iscritta. Ritene il giudice di quantificare tale danno in via equitativa, per l'imposto di euro 7.000,00.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da P.A. , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

accoglie l'appello;

riforma la sentenza n. (OMISSIS)/2010 del Giudice di Pace di T.;

dichiara la nullità della iscrizione ipotecaria fasc. n. (OMISSIS) del (OMISSIS) 2009 disposta nei confronti dell'immobile di proprietà di P. A., sito in G. M., via (OMISSIS), part. 1227, per la somma di euro 3.111,80, ordinando ad Equitalia Gerit spa di provvedere a proprie spese e cura alla cancellazione;

condanna in solido Equitalia Gerit spa ed il Comune di G. M. al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida complessivamente in € 140,00 per esborsi, € 1100,00 per diritti, € 2500,00 per onorari oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistastario;

nulla spese nei confronti del comune di R., del comune di T. e del Ministero dell'Interno, attesa la mancata costituzione in giudizio.

Condanna Equitalia Gerit spa al pagamento delle spese processuali aggravate, ex art. 96 c.p.c., che liquida in € 7.000,00 in favore dell'appellante sig. P. A.

Tivoli, 14.3.2012

Il Giudice

Alessio Liberati